

OGGETTO

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 NUOVE MODALITA' PER L'IMPOSTA DI BOLLO E NUOVI CODICI TRIBUTO

AGGIORNAMENTO

15 APRILE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - DM 28.12.2018 - Risoluzione Agenzia Entrate 9.4.2019, n. 42/E

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 7/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- NUOVE MODALITA' PER L'IMPOSTA DI BOLLO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall'1.1.2019:

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto nell'area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.

In attuazione di quanto sopra con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell'area riservata della Sezione "Fatture e corrispettivi" l'importo dell'imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2019

PAGINA

2/5

IMPOSTA DI BOLLO

Come noto, con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche:

- ◆ al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che prevede:
 - l'assoggettamento all'imposta di bollo per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi";
 - l'esenzione da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è "effettivamente dovuto il tributo", ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione;
- ◆ per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a € 77,47 è pari a € 2.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all'art. 3 DL n. 43/2013 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 43/2013 in caso di pagamento "virtuale";
- ⇒ per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" (differente dall'assolvimento "virtuale" di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6, relativo alle modalità di versamento dell'imposta, è stato modificato come di seguito riportato:

Art. 6, comma 2, DM 17.6.2014	
Ante DM 28.12.2018	Post DM 28.12.2018
<i>Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</i>	<i>Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate</i>

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2019

PAGINA

3/5

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio ... riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

Pertanto, se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale. A seguito della nuova formulazione del comma 2 sopra riportata, il versamento dell'imposta di bollo dovuta per gli atti / documenti / registri emessi o utilizzati durante l'anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Per gli atti / documenti / registri, infatti, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Diversamente, con riferimento alle fatture elettroniche è ora disposto che l'imposta di bollo va versata:

- ◆ per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;
- ◆ entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, le scadenze per il versamento delle imposta di bollo per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi" di importo superiore a € 77,47 "senza" IVA sono le seguenti:

Fatture emesse nel	Termine versamento imposta di bollo
Primo trimestre 2019	23.4.2019 (*)
Secondo trimestre 2019	22.7.2019 (*)
Terzo trimestre 2019	21.10.2019 (*)
Quarto trimestre 2019	20.2.2020

(*) Il giorno 20 cade di sabato / domenica.

A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l'Agenzia delle Entrate:

- ✓ comunica, nell'area riservata del proprio sito Internet, l'ammontare dovuto;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2019

PAGINA

4/5

- ✓ mette a disposizione il mod. F24 precompilato, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento con tale modalità in luogo dell'addebito diretto sul c/c bancario o postale.

In attuazione di tali previsioni, l'Agenzia delle Entrate:

- ✓ il 10.4.2019 ha attivato nell'area riservata della Sezione "Fatture e corrispettivi", la nuova funzione "Pagamento imposta di bollo";
- ✓ con la Risoluzione 9.4.2019, n. 42/E ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo con il mod. F24.

In sintesi, per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto, il contribuente può scegliere di utilizzare:

1. lo specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
2. il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

In ogni caso si consiglia di controllare sulla base delle fatture elettroniche emesse nel trimestre non soggette ad IVA di importo superiore a €77,47 il corretto calcolo dell'imposta di bollo da versare.

Lo schema seguente sintetizza l'adempimento per l'assolvimento dell'imposta di bollo a seconda del documento in oggetto:



Resta confermato che sulla fattura elettronica deve essere apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014". A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2019

PAGINA

5/5

L'art. 2 del Decreto in esame prevede che tali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019. Pertanto, il primo versamento, relativo al primo trimestre 2019, dovrà essere effettuato entro il 23.4.2019.

NUOVI CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile c.a. ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24:

<i>Codice tributo</i>	<i>Descrizione</i>
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – PRIMO TRIMESTRE
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SECONDO TRIMESTRE
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – TERZO TRIMESTRE
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – QUARTO TRIMESTRE
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In particolare, ai fini in esame deve essere utilizzata la Sezione "Erario", e quale "anno di riferimento" va indicato l'anno cui si riferisce il versamento (2019).

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate ha rammentato anche i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, che deve essere assolta entro 120 giorni dalla fine del periodo d'imposta:

<i>Codice tributo</i>	<i>Descrizione</i>
2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
2502	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – SANZIONI
2503	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI